

Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 53-2026 - Seduta N° 3966 - del 19/02/2026 - Numero d'Ordine 9

Prot/2026/87805

Oggetto Approvazione delle Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/08 e del D.M. del 30/03/2010

Struttura Proponente Servizio Ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Claudia MORICH	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Alessandro PIANA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore		X

Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	2

Relatore alla Giunta NICOLO' Massimo

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub y

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- il decreto del Ministero della salute 30 marzo 2010, adottato di concerto con il Ministero dell’ambiente, recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116”;

RICHIAMATE altresì:

- la L.r. 4 agosto 2006, n. 20, recante “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.”;
- la L.r. 7 dicembre 2006, n. 41, recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale.”;

EVIDENZIATO che

- in materia di competenze degli enti, il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 attribuisce, agli artt. 4 e 5, alla Regione le funzioni di individuazione, classificazione e aggiornamento delle acque di balneazione, di definizione e aggiornamento dei profili delle acque, di istituzione dei programmi di monitoraggio, di adozione delle misure finalizzate al miglioramento della qualità delle acque e di informazione al pubblico, e ai Comuni le funzioni di delimitazione delle acque non adibite alla balneazione o vietate, di adozione e revoca dei divieti di balneazione e di apposizione della relativa segnaletica informativa;
- in materia di monitoraggio, ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo, per ciascuna acqua di balneazione è predisposto, prima dell’inizio di ogni stagione balneare, uno specifico programma di monitoraggio, sono disciplinate le modalità di gestione dei casi di inquinamento di breve durata e delle situazioni anomale, nonché le procedure di sospensione, ripresa ed eventuale sostituzione dei campioni ai fini della corretta classificazione delle acque;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. 20/2006, ARPAL è individuata quale struttura tecnica per le attività di monitoraggio e quale laboratorio ufficiale della Regione Liguria per i controlli previsti dal D.lgs. 116/2008, nonché per le attività tecniche connesse alla definizione e aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;

DATO ATTO che la ATS Liguria:

- esercita le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, istituito e riordinato dalla Legge Regionale 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i., in conformità alla normativa statale e regionale vigente;
- assicura il supporto igienico-sanitario alla gestione delle acque di balneazione, mediante la valutazione del rischio per la salute umana sulla base dei dati di monitoraggio forniti da ARPAL, l’espressione di pareri sanitari e la segnalazione ai Comuni e alla Regione di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i bagnanti, proponendo l’adozione di misure preventive e cautelative, ferma restando la competenza comunale all’emanazione delle ordinanze di divieto o revoca della balneazione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. a), del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, qualora un’acqua di balneazione risulti classificata come “scarsa”, sono adottate, a decorrere dalla stagione balneare successiva, adeguate misure di gestione, ivi compreso il divieto di balneazione, finalizzate alla tutela della salute dei bagnanti, all’individuazione e alla rimozione delle cause di inquinamento, nonché all’informazione chiara e tempestiva del pubblico sui provvedimenti assunti.

EVIDENZIATO che il DM 30 marzo 2010 prevede, tra l’altro, all’art. 2 comma 7 “Le acque classificate «scarse», e temporaneamente vietate alla balneazione in base all’art. 8, comma 4, lettera a), punto 1) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell’attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3, lettera a), del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potrà monitorare nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all’art. 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.”

CONSIDERATO che:

- è necessario definire una procedura uniforme sul territorio regionale al fine di supportare i Sindaci e le amministrazioni comunali, gli uffici regionali, ARPAL e ATS Liguria nell'individuazione e nell'attuazione di misure gestionali volte, in primis, alla tutela della salute dei bagnanti e, altresì, al miglioramento della qualità delle acque di balneazione;
- è necessario rafforzare la comunicazione e il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti (Regione, ATS Liguria, ARPAL e Comuni), assicurando tempestività nelle segnalazioni, nella trasmissione degli esiti e nell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- in presenza di segnalazioni circostanziate, verificabili e tracciabili (quali, a titolo esemplificativo, guasti, rotture di condotte, attivazione di by-pass/scolmatori in occasione di precipitazioni intense) provenienti dal gestore del Servizio Idrico Integrato e/o da altri soggetti competenti, l'adozione di misure gestionali preventive da parte dei Comuni consente di tutelare la salute pubblica riducendo l'esposizione dei bagnanti al rischio, senza dover attendere i tempi tecnici di refertazione, ferma restando la successiva verifica mediante monitoraggi e accertamenti di competenza e l'eventuale aggiornamento/revoca dei provvedimenti adottati in esito agli stessi;
- pur in assenza di superamento dei valori limite, scostamenti anomali rispetto ai dati storici possono richiedere accertamenti e/o ispezioni e l'eventuale attivazione di misure gestionali proporzionate, al fine di prevenire peggioramenti e tutelare la salute dei bagnanti;
- l'efficacia delle misure di tutela sanitaria è strettamente connessa alla tempestività e all'omogeneità dell'informazione al pubblico, anche mediante cartellonistica adeguata e correttamente posizionata in prossimità delle aree interessate, in coerenza con gli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente;
- risulta opportuno garantire uniformità applicativa sul territorio regionale anche in relazione alla gestione degli eventi che possono incidere sulla balneazione (es. inconvenienti che determinano potenziale impatto sulla qualità delle acque), al fine di assicurare risposte proporzionate e coerenti;

RITENUTO pertanto di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/08 e del D.M. del 30/03/2010" di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare alla Direzione di Area Salute e Servizi Sociali:

- la classificazione delle aree di balneazione della Regione Liguria entro il 31/12 di ogni anno;
- l'approvazione entro il 28/02 di ogni anno e comunque non oltre l'inizio di ogni stagione balenare:
 - ⊕ dell'elenco delle acque di balneazione;
 - ⊕ dell'elenco dei punti di monitoraggio per il controllo dell'*Ostreopsis ovata*;
 - ⊕ del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, secondo la proposta di ARPAL;
 - ⊕ dell'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III del D.lgs. 116/2008;
- l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2, comma 7 del DM 30/03/2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento trova copertura sui bilanci di ARPAL e dell'ATS Liguria, in quanto le attività disciplinate rientrano nei rispettivi fini istituzionali;


Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore,

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/08 e del D.M. del 30/03/2010" di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare alla Direzione di Area Salute e Servizi Sociali:
 - la classificazione delle aree di balneazione della Regione Liguria entro il 31/12 di ogni anno;
 - l'approvazione entro il 28/02 di ogni anno e comunque non oltre l'inizio di ogni stagione balenare:
 - dell'elenco delle acque di balneazione;
 - dell'elenco dei punti di monitoraggio per il controllo dell'*Ostreopsis ovata*;
 - del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, secondo la proposta di ARPAL;

- dell'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III del D.lgs. 116/2008;
- l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2, comma 7 del DM 30/03/2010;
3. di stabilire che il presente provvedimento verrà notificato ai Comuni liguri, all'ARPAL, all'ATS Liguria e alle sue aree sociosanitarie territoriali, alle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, alle Capitanerie di Porto, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 4. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della Regione Liguria al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione

ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del D.M. del 30/03/2010



Sommario

A.	IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE.....	3
B.	GESTIONE ACQUE CLASSIFICATE “SCARSE”, INTERDIZIONE E RIAPERTURA.....	4
C.	GESTIONE CASI DI NON CONFORMITÀ.....	6
D.	CAMPIONAMENTO PRE-STAGIONALE.....	7
E.	INQUINAMENTO DI BREVE DURATA (di seguito IBD).....	7
F.	ORDINANZE DI INTERDIZIONE PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE.....	9
G.	INQUINAMENTO ACCIDENTALE: CAMPIONI EXTRA.....	10
H.	IL MONITORAGGIO <i>OSTREOPSIS OVATA</i>	11
I.	ACQUE DI BALNEAZIONE DI NUOVA INDIVIDUAZIONE.....	12
J.	MONITORAGGIO CONOSCITIVO AREE INTERDETTE PERMANENTEMENTE.....	12
K.	CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE.....	12
L.	FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI ATS LIGURIA.....	13

A. IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Il controllo di ciascuna acqua di balneazione, con frequenza programmata, prevede il campionamento in campo e la successiva analisi di laboratorio dei parametri microbiologici Enterococchi intestinali ed Escherichia coli, su campioni prelevati ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.
2. Nel periodo di campionamento stabilito nei provvedimenti regionali annuali, sono monitorate tutte le acque di balneazione della rete ufficiale individuata nel provvedimento regionale di riferimento, con la frequenza prevista dal programma di monitoraggio, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art 4 del succitato decreto.
3. 3. ARPAL trasmette il calendario di monitoraggio alla Regione Liguria e al Ministero della Salute entro il 15/02 di ogni anno e comunque prima dell'inizio della stagione balneare.
4. Per ciascuna acqua di balneazione, il punto di monitoraggio è individuato secondo le coordinate GPS riportate nell'elenco regionale dei punti di monitoraggio. Per esigenze operative legate alle modalità di accesso al sito, alle condizioni meteomarine e all'affluenza di bagnanti sul litorale, il prelievo del campione può essere effettuato in prossimità del punto georeferenziato, all'interno di ciascun tratto di acqua di balneazione, nel rispetto dei criteri di rappresentatività stabiliti all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 116/2008 e delle modalità operative fissate nell'Allegato E del DM 30 marzo 2010. Il calendario di campionamento prevede, per ciascuna acqua di balneazione, almeno un campionamento mensile programmato (campione "routinario"), salvo diverse disposizioni del provvedimento regionale annuale. Tra due campionamenti routinari successivi non possono intercorrere più di 30 giorni.
5. Il campionamento deve essere effettuato non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 116/2008, computando anche i giorni festivi.
6. In presenza di condizioni meteomarine che impediscano le uscite in mare o determinino oggettive impossibilità operative (anche per motivi di sicurezza/logistica), ARPAL può posticipare il campionamento al primo giorno utile, comunque entro il 4° giorno successivo alla data prevista dal calendario.
7. È in ogni caso esclusa la possibilità di anticipare il campionamento rispetto alla data prefissata.
8. I risultati del monitoraggio hanno duplice finalità:
 - a. Balneabilità contingente (idoneità igienico-sanitaria). Un'acqua di balneazione è definita non idonea (e quindi non balneabile a seguito della conseguente ordinanza sindacale) qualora uno dei due parametri superi i valori di cui all'Allegato A del D.M. 30/03/2010 (Escherichia coli = 500 MPN/100 ml; Enterococchi intestinali = 200 MPN/100 ml). L'acqua riacquisisce l'idoneità alla balneazione a seguito di un nuovo campione conforme ai limiti del medesimo Allegato A e dei conseguenti provvedimenti comunali di revoca.
 - b. Classificazione della qualità. Con periodicità annuale, per ciascuna acqua di balneazione è effettuata l'elaborazione statistica dei risultati relativi ai campioni routinari riferiti alle ultime quattro stagioni balneari (di norma 24 campioni e comunque non meno di 16). Sulla base di tale elaborazione, è attribuita la classe di qualità (Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente) secondo l'Allegato II del D.Lgs. 116/2008 e in riferimento ai limiti di cui all'Allegato I del medesimo decreto.
9. La classificazione vigente delle acque di balneazione è riportata nel provvedimento regionale annuale di classificazione adottato da Regione Liguria al termine della stagione balneare precedente e comunque non oltre il 31/12.

B. GESTIONE ACQUE CLASSIFICATE “SCARSE”, INTERDIZIONE E RIAPERTURA

Le Regioni assicurano che le acque di balneazione siano almeno classificate “sufficienti”, adottando misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità “eccellente” e “buona”.

In conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/2008, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa», purché siano adottate le misure gestionali e tecniche, indicate dal succitato articolo, con effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione, al fine di impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento.

- I. A seguito della classificazione di un’acqua di balneazione come “Scarsa”, l’acqua è da intendersi temporaneamente interdetta alla balneazione a decorrere dalla stagione balneare successiva, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera a), Punto 1 del D.Lgs. 116/2008 e dell’art. 2, comma 7, del D.M. 30/03/2010.
- II. Per la stagione balneare successiva, con atto regionale che sarà adottato entro la fine del mese di febbraio e comunque prima dell’inizio della stagione, si disporrà il mantenimento dell’area nell’elenco ufficiale delle acque di balneazione, prevedendo contestualmente l’attivazione di un divieto temporaneo preventivo, che potrà essere revocato solo a seguito dell’attuazione delle misure di risanamento di cui al Punto 3, lettera a) del medesimo comma 4.
- III. Nel periodo di vigenza del divieto temporaneo di cui al punto II) il programma di monitoraggio di cui all’art 4, comma 1, lett. c) del D.lgs 116/08 è differito.
- IV. Il Comune, in accordo con il Gestore Idrico, predispone e attua le misure di gestione e le misure tecniche di risanamento di cui all’art. 8, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 116/2008, e ne dà evidenza mediante adeguata documentazione trasmessa alla Regione.
- V. Il programma dei controlli non può essere differito oltre il 31 luglio, purché sia garantito il rispetto del numero minimo di campioni di cui al comma 4, articolo 7 del D. lgs. 116/2008. Per ogni stagione balneare sono comunque prelevati e analizzati almeno quattro campioni, compresi del campione prelevato prima dell’inizio della stagione.
- VI. La Regione comunica entro 60 giorni la sospensione del programma di monitoraggio indicandone le motivazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.Lgs. 116/2008.

1. Avvio della gestione a seguito di classificazione “Scarsa”

- A. Entro il 15 gennaio il Comune trasmette a Regione una relazione tecnica, redatta in collaborazione con il Gestore Idrico locale, nella quale siano descritte le misure che saranno adottate con effetto sulla stagione balneare successiva, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 116/2008:
 - i. le misure di gestione ritenute dal Comune adeguate, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento, incluso il divieto di balneazione;
 - ii. l’individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo “sufficiente”;
 - iii. le misure previste per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
 - iv. il cronoprogramma degli interventi;
- B. Qualora la fase di attuazione degli interventi è previsto si concluda entro il 31 marzo non è richiesta ordinanza di interdizione;
- C. In caso di ritardi rispetto al cronoprogramma di cui al punto A. iv., entro una settimana dalla data precedentemente comunicata, il Comune:
 - a. invia a Regione l’istanza di rinvio di monitoraggio accompagnata da relazione motivata;

- b. adotta ordinanza di divieto temporaneo di balneazione, relativa all'acqua classificata "Scarsa". L'ordinanza deve riportare:
 - i. il riferimento identificativo ufficiale dell'acqua/punto (ID e denominazione);
 - ii. il divieto temporaneo di balneazione;
 - iii. la presunta data di termine entro la quale saranno completate le misure di gestione e risanamento ("data prevista di completamento misure").

2. Presentazione documentazione

- A. Il Comune trasmette a Regione e ad ARPAL, entro i termini sotto indicati al paragrafo "casi applicativi" (in funzione della data prevista di completamento misure), adeguata documentazione attestante l'avvenuta attuazione delle misure di gestione e risanamento di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), punto 3). Nelle more della presentazione di tale documentazione, le acque classificate "scarse" si intendono vietate alla balneazione.
- B. Qualora gli interventi abbiano previsto modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque, poste in atto tali misure, si potrà monitorare nuovamente il punto, secondo il programma di cui all'art 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. 116/08, e procedere ad una nuova classificazione, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5, lettera b).
- C. Qualora le misure attuate comportino modifiche significative tali da incidere sulle pressioni o sulle caratteristiche del sito, ARPAL procede all'aggiornamento del profilo dell'acqua di balneazione secondo la normativa vigente.

Casi applicativi (scadenze operative)

Caso A) Conclusione misure prevista entro 31 marzo

- Il Comune trasmette ad ARPAL e a Regione Liguria la documentazione attestante l'avvenuta attuazione delle misure entro il 15 aprile.
- Nelle more della presentazione di tale documentazione, le acque classificate "scarse" si intendono vietate alla balneazione.
- Ricevuta la documentazione, ARPAL effettua il campionamento di verifica (pre-stagionale) entro 7 giorni.
- La stagione balneare potrà iniziare regolarmente il 01/05 e il monitoraggio dell'area sarà attuato secondo il programma approvato.
- In caso di mancata comunicazione da parte del Comune il divieto temporaneo di balneazione è protratto sino al termine della stagione balneare (30/09).

Caso B) Conclusione misure prevista dopo il 31 marzo ed entro 15 luglio

- Il Comune trasmette la documentazione attestante l'avvenuta attuazione delle misure ad ARPAL e a Regione Liguria.
- Ricevuta la documentazione, ARPAL effettua il campionamento di verifica (pre-stagionale) entro 7 giorni.
- L'inizio della stagione balneare sarà posticipato alla data individuata nel provvedimento regionale in base al cronoprogramma, e comunque non oltre il 31 luglio; il monitoraggio dell'area sarà attuato secondo il programma approvato.
- In caso di mancata comunicazione da parte del Comune il divieto temporaneo di balneazione è protratto sino al termine della stagione balneare (30/09).

Caso C) Conclusione misure oltre il termine previsto

- In caso di ritardi della conclusione degli interventi, entro una settimana (7 giorni) dalla data precedentemente comunicata, il Comune invia a Regione l'istanza di rinvio di monitoraggio accompagnata da relazione motivata.
- La balneazione è interdetta sino a completa attuazione delle misure previste, attestata dall'invio a Regione della documentazione prevista al Punto 2 e dal campionamento di ARPAL.
- In caso di mancata comunicazione da parte del Comune il divieto temporaneo di balneazione è protratto sino al termine della stagione balneare (30/09).

C. GESTIONE CASI DI NON CONFORMITÀ

1. Un campione è considerato conforme quando rispetta entrambi i valori limite dei parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi intestinali previsti dall'Allegato A al D.M. 30/03/2010 per le acque marino-costiere.
2. In occasione di un campionamento routinario, qualora si registri il superamento del valore limite di uno o più parametri, si applica la seguente procedura:
 - a) Comunicazione esito non conforme (ARPAL). I laboratori ARPAL trasmettono via PEC l'esito analitico non conforme al Ministero della Salute, a Regione Liguria, alla ASL/ATS competente per territorio e al Comune interessato. ARPAL rende inoltre disponibile l'informazione al pubblico tramite il servizio online dedicato ("Balneazione") sul sito istituzionale dell'Agenzia. Parimenti, l'esito non conforme è inserito con urgenza sul Portale nazionale, secondo le modalità informatizzate previste ("Portale Acque"), per la pubblicazione sul sito del Ministero della Salute.
 - b) Ordinanza di interdizione (Comune/Sindaco). Il Sindaco adotta senza indugio l'ordinanza di interdizione alla balneazione per l'area interessata e la trasmette con immediatezza alla ASL/ATS competente, a Regione Liguria, ad ARPAL e al Ministero della Salute tramite Portale Acque, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018. Le presenti disposizioni si applicano anche nei giorni festivi e prefestivi.
 - c) Segnaletica e informazione al pubblico (Comune). Il Comune provvede all'immediata apposizione della segnaletica che indichi il divieto di balneazione in ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze dell'acqua di balneazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 116/2008 e dell'art. 15 del medesimo decreto per l'informazione al pubblico.
 - d) Verifiche ATS/ASL. La ATS/ASL competente verifica, durante la vigenza delle ordinanze di divieto, la corretta apposizione della cartellonistica recante la classificazione per ciascuna area di balneazione, nonché l'adeguatezza della informazione al pubblico presso le aree interdette, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 116/2008.
 - e) Campioni suppletivi e mantenimento del divieto (ARPAL). L'area permane interdetta alla balneazione fino al primo esito favorevole delle analisi sui campioni successivi effettuati da ARPAL (campioni "suppletivi"), secondo le tempistiche operative previste. ARPAL trasmette l'esito conforme ai soggetti competenti e aggiorna l'informazione al pubblico tramite il servizio online ("Balneazione") sul proprio sito istituzionale.
 - f) Ordinanza di revoca/riapertura (Comune). L'ordinanza comunale di revoca del divieto (riapertura) è trasmessa con immediatezza al Ministero della Salute tramite Portale Acque, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018, alla ASL/ATS competente, a Regione Liguria e ad ARPAL.
3. Le ordinanze sindacali di interdizione e/o di revoca devono riportare i riferimenti identificativi ufficiali dell'area oggetto del provvedimento, in particolare: Codice ID Punto e Denominazione Punto, come da elenco regionale dei punti di monitoraggio. L'assenza o l'omissione di tali

riferimenti, eventualmente sostituiti da indicazioni topografiche o stradali, può determinare l'errata associazione del provvedimento ad altra area e la conseguente comunicazione al pubblico di informazioni non corrette.

4. La mancata trasmissione delle ordinanze (interdizione e/o revoca) tramite le modalità previste può comportare il permanere della visualizzazione di allerta/divieto sulla cartografia del Portale nazionale anche oltre la durata effettiva dell'evento, con possibili effetti informativi anche nella stagione balneare successiva.
5. In caso di ordinanze di interdizione preventiva adottate al di fuori del periodo di monitoraggio, per situazioni che potrebbero avere impatto negativo sulla qualità delle acque (ad esempio interventi di manutenzione su reti e impianti fognari), il provvedimento può essere revocato senza obbligo di verifica analitica da parte di ARPAL solo qualora l'intera durata dell'interdizione ricada al di fuori del periodo di monitoraggio.
6. Le ordinanze adottate fuori stagione devono comunque essere trasmesse al Ministero della Salute (Portale Acque), a Regione Liguria e ad ARPAL.

D. CAMPIONAMENTO PRE-STAGIONALE

Durante il periodo pre-stagionale (di norma nel mese di aprile) è effettuato un campionamento routinario ("campione pre-stagionale"), inserito nel Calendario di monitoraggio, finalizzato a verificare l'idoneità igienico-sanitaria dell'area in prossimità dell'avvio della stagione balneare, secondo quanto stabilito dal provvedimento regionale.

Salvo diversa indicazione del Comune, qualora il campione pre-stagionale risulti non conforme, il campionamento è ripetuto, ove tecnicamente possibile, prima dell'inizio della stagione balneare, al fine di valutare il ripristino delle condizioni di conformità.

Qualora il campione pre-stagionale non conforme non possa essere ripetuto prima dell'avvio della stagione (ad esempio per tempistiche tecniche non compatibili con la data di inizio), l'area interessata è dichiarata non balneabile alla data di apertura della stagione mediante ordinanza comunale e rimane interdetta fino a nuovo esito favorevole, secondo la procedura ordinaria di revoca.

Il campione pre-stagionale concorre, al pari degli altri campioni routinari, alla classificazione dell'acqua di balneazione. Nel caso in cui nel mese di aprile siano effettuati più campionamenti routinari, ai fini del calcolo della classe di qualità è considerato unicamente l'ultimo campione eseguito.

In considerazione di quanto sopra, nel mese di aprile non si applica la procedura dell'Inquinamento di Breve Durata (IBD) descritta nel relativo paragrafo.

E. INQUINAMENTO DI BREVE DURATA (di seguito IBD)

Per Inquinamento di Breve Durata (IBD) si intende un evento che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 116/2008, si risolve entro 72 ore e per il quale la normativa consente, ricorrendone le condizioni, di sostituire il campione routinario non conforme nel set di dati utilizzato per la classificazione dell'acqua di balneazione.

La procedura IBD non si applica ai campionamenti effettuati nel periodo pre-stagionale (di norma nel mese di aprile), in quanto ai fini della classificazione è considerato esclusivamente l'ultimo campionamento routinario utile eseguito in tale periodo.

ALLEGATO 1

È pertanto interesse del Comune segnalare tempestivamente ad ARPAL l'eventuale sospetto di IBD, al fine di attivare la procedura prevista dall'Allegato IV, punto 4, del D.Lgs. 116/2008, come di seguito.

1. Campione suppletivo entro 72 ore (ARPAL).
2. A seguito di un campione routinario non conforme, ARPAL effettua, **entro 72 ore**, un ulteriore campionamento che costituisce il **1° campione suppletivo** per l'accertamento di un eventuale IBD.
3. Richiesta comunale di attivazione IBD (Comune/Sindaco).
4. Qualora il Sindaco/Comune sospetti un IBD e intenda avvalersi dell'istituto della sostituzione del campione routinario non conforme, è necessario:
 - I. comunicare entro 24 ore dalla ricezione dell'esito non conforme ad ARPAL e a Regione la richiesta di attivazione della procedura;
 - II. formalizzare la richiesta via PEC entro 7 giorni dal campione routinario non conforme, descrivendo almeno:
 - i. le cause dell'inquinamento, chiaramente identificabili e riconducibili a un evento anomalo già risolto, che si presume non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore (non sono ricompresi tra le cause di IBD gli eventi meteorologici avversi);
 - ii. le misure di gestione adottate per ridurre o eliminare l'evento;
 - iii. gli interventi attuati per prevenire l'esposizione dei bagnanti.
5. Secondo campione suppletivo di verifica (ARPAL).
6. A seguito della richiesta comunale di cui al punto b), ARPAL effettua il 2° campione suppletivo di verifica, da eseguirsi entro 7 giorni dal 1° campione suppletivo favorevole.
7. Decadenza dell'istituto.
8. La mancata comunicazione nei termini di cui al punto b) comporta la decadenza della possibilità di applicare l'istituto della sostituzione del campione routinario.
9. Effetti sulla gestione (divieto/revoca).
10. Se il 1° campione suppletivo (entro 72 ore) risulta conforme, possono sussistere le condizioni per la riapertura della balneazione, secondo le procedure di ordinanza/revoca previste.
11. Effetti sulla classificazione (sostituzione del routinario).
12. Se anche il 2° campione suppletivo risulta conforme, esso può sostituire il campione routinario non conforme nel set di dati utilizzato per la classificazione.
13. In caso contrario, l'evento non può essere trattato come IBD ai fini della sostituzione e si procede secondo le misure gestionali previste, inclusa l'eventuale interdizione alla balneazione.
14. Esito non conforme del 1° suppletivo (non è IBD).
15. Se il 1° campione suppletivo (entro 72 ore) risulta non conforme, l'evento non è qualificabile come IBD e resta vigente l'ordinanza di divieto. In tal caso il campione routinario non conforme è conteggiato nel set di dati della classificazione, analogamente a quanto avviene qualora il campione eseguito a sette giorni risulti non conforme. ARPAL procede con ulteriori campionamenti suppletivi nei giorni successivi; il divieto può essere revocato a seguito della comunicazione del primo campione suppletivo conforme, secondo le procedure ordinarie.
16. Limiti quantitativi di sostituzione.
17. I campioni routinari sostituibili per IBD non possono superare il 15% dei campioni routinari del periodo considerato ai fini della classificazione e, in ogni caso, non più di un campione per stagione balneare (Allegato II del D.Lgs. 116/2008). In un set di dati normalmente costituito da 24 campioni, è ammesso un massimo di quattro (4) sostituzioni nel periodo di valutazione. Raggiunto tale limite, eventuali ulteriori campioni routinari non conformi, anche se associati a IBD, sono comunque conteggiati nella classificazione.

F. ORDINANZE DI INTERDIZIONE PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE

1. Stagione balneare in corso

1.1. Ordinanza preventiva di interdizione (art. 5, c.1, lett. b, D.Lgs. 116/2008).

Al fine di tutelare la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 116/2008, possono adottare un'ordinanza preventiva di interdizione alla balneazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 del medesimo decreto.

A titolo esemplificativo rientrano in tale casistica: lavori o interventi che interessano il litorale; manutenzioni o malfunzionamenti di reti fognarie, depuratori o condotte di scarico a mare; anomalie o alterazioni dello stato di qualità delle acque marine o dei corsi d'acqua afferenti l'area di balneazione; guasti/rotture, attivazione di by-pass/scolmatori, ovvero ulteriori eventi tecnici segnalati dai soggetti competenti.

A seguito di comunicazione del Comune ad ARPAL dell'avvenuta risoluzione della criticità, ARPAL effettua un campionamento di accertamento per verificare il ripristino della qualità delle acque; il Comune procede alla revoca del divieto a seguito di esito favorevole del campione e dei conseguenti adempimenti.

Qualora un campionamento programmato ricada nel periodo di interdizione preventiva, ARPAL effettua comunque il campionamento nel rispetto del termine massimo di quattro giorni rispetto alla data prevista dal calendario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 116/2008.

1.2. Situazione anomala e sospensione del monitoraggio (art. 2, c.1, lett. g e art. 6, c.6, D.Lgs. 116/2008).

Qualora l'ordinanza di interdizione preventiva venga adottata nei casi rientranti nella definizione di "situazione anomala", di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 116/2008, essa può essere utilizzata, su richiesta documentata del Comune, quale eventualità eccezionale (non più di una volta nel periodo di valutazione quadriennale), ai fini della sospensione del programma di monitoraggio da parte di ARPAL, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 116/2008.

A titolo esemplificativo, possono configurare "situazione anomala": eventi di emergenza/alluvione; condizioni di pericolo per la sicurezza; lavori che incidono sull'accessibilità ai punti di campionamento o sul profilo/qualità; fioriture algali/cianobatteri; eventi di inquinamento (anche associati a scolmi).

1.3. Ripresa del monitoraggio e riapertura.

Il programma di monitoraggio riprende non appena possibile a seguito della comunicazione di cessazione della situazione anomala da parte del Sindaco a Regione Liguria, ASL/ATS e ARPAL, mediante prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti per effetto della sospensione. La riapertura della balneazione avviene comunque previo esito favorevole del campione di accertamento del ripristino della qualità delle acque.

1.4. Trasmissione ordinanze e comunicazioni.

Le ordinanze comunali, sia di interdizione sia di revoca/riapertura, sono trasmesse tempestivamente al Ministero della Salute tramite le modalità informatizzate previste (Portale Acque), nonché alla ASL/ATS competente, alla Regione Liguria e ad ARPAL, per i conseguenti aggiornamenti informativi al pubblico.

2. Prima dell'inizio della stagione balneare

Ai fini della predisposizione del programma di monitoraggio prima dell'inizio della stagione balneare (artt. 4 e 6 del D.Lgs. 116/2008), qualora il Comune ravvisi la necessità di rinviare l'apertura alla balneazione per esigenze locali (ad es. lavori di sistemazione dell'arenile o della costa, ovvero condizioni che incidano sulla qualità delle acque), **entro il 15 febbraio** trasmette a Regione Liguria e ad ARPAL:

- l'**ordinanza di interdizione preventiva** alla balneazione, adottata quale misura gestionale a tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti (art. 5 del D.Lgs. 116/2008), con le informazioni identificative ufficiali dell'area/punto interessato;
- il **cronoprogramma dei lavori**, con la **data presunta di conclusione**.

Sulla base delle comunicazioni ricevute, ARPAL predispose il programma di monitoraggio tenendo conto delle aree temporaneamente interdette per lavori, in coerenza con l'organizzazione delle attività di controllo.

Alla conclusione degli interventi, il Comune trasmette tempestiva **comunicazione di fine lavori** a Regione Liguria e ad ARPAL; ARPAL effettua il **campionamento di accertamento/pre-stagionale** nella prima finestra utile e, in caso di **esito favorevole**, il Comune può adottare l'**ordinanza di revoca** del divieto e procedere alla riapertura dell'area alla balneazione, assicurando gli adempimenti informativi previsti.

Le ordinanze e le comunicazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse tempestivamente al Ministero della Salute tramite le modalità informatizzate previste (Portale Acque), nonché alla ATS Liguria, alla Regione Liguria e ad ARPAL, secondo i canali indicati nel provvedimento regionale annuale.

G. INQUINAMENTO ACCIDENTALE: CAMPIONI EXTRA

In presenza di particolari situazioni, su iniziativa del personale ARPAL o su segnalazione di soggetti terzi qualificati, può rendersi necessario eseguire un controllo straordinario ("campionamento EXTRA") su un'acqua di balneazione.

Il campione EXTRA presenta le seguenti caratteristiche:

- non è programmato a calendario (diversamente dai campioni routinari);
- non costituisce campione di verifica/sostituzione di un campione programmato (diversamente dai campioni suppletivi);
- può essere prelevato anche in un punto diverso dal punto istituzionale della rete di monitoraggio;
- non concorre alla classificazione delle acque di balneazione, che è basata sui campioni routinari secondo la normativa vigente.

Inquinamento accidentale – modalità operative

In caso di presunto o accertato inquinamento accidentale, ARPAL procede di norma come segue:

- a) esecuzione di un campione nel punto di contaminazione o di massima criticità;
- b) esecuzione di almeno due campioni conoscitivi a distanza opportuna (indicativamente circa 50 metri) a destra e a sinistra del punto di contaminazione;

- c) esecuzione di un campione nel punto istituzionale rappresentativo dell'acqua di balneazione; qualora l'evento interessi il confine tra due acque di balneazione, sono effettuati campioni nei rispettivi punti istituzionali;
- d) valutazione dei risultati analitici e conseguenti misure gestionali, secondo i seguenti criteri:
- se il campione nel punto istituzionale risulta non conforme, l'acqua di balneazione è dichiarata non idonea e si procede con interdizione dell'intera acqua di balneazione;
 - se il campione nel punto istituzionale risulta conforme, ma uno o più campioni EXTRA risultano non conformi, il Comune può valutare, in relazione all'estensione dell'evento e alla fruibilità dei tratti interessati, l'adozione di un'interdizione parziale (limitata al tratto interessato), in alternativa all'interdizione dell'intera acqua rappresentata dal punto istituzionale;
 - in entrambi i casi, il Comune trasmette tempestivamente l'ordinanza al Ministero della Salute tramite Portale Acque, nonché alla ATS Liguria, alla Regione Liguria e ad ARPAL, per i conseguenti aggiornamenti informativi al pubblico.
- e) L'area interdetta rimane tale fino al primo esito favorevole delle analisi sui campioni di verifica effettuati da ARPAL nei giorni successivi, secondo le procedure ordinarie. ARPAL trasmette l'esito conforme ai soggetti competenti e aggiorna l'informazione al pubblico tramite il servizio online dedicato. Parimenti, l'esito conforme e l'ordinanza comunale di revoca/riapertura sono comunicati tempestivamente al Ministero della Salute tramite Portale Acque, nonché alla Regione Liguria e alla ASL della ATS Liguria territorialmente competente.

H. IL MONITORAGGIO *OSTREOPSIS OVATA*

La costa ligure è suddivisa, nel provvedimento regionale annuale di riferimento, in **aree di monitoraggio** ai fini del controllo della microalga **Ostreopsis ovata**; per ciascuna area è individuato un **punto di monitoraggio rappresentativo** delle condizioni potenzialmente più favorevoli alla proliferazione (come riportato negli allegati del medesimo provvedimento).

Nei punti individuati, con la frequenza e nel periodo stabiliti annualmente, ARPAL esegue le attività di controllo previste (rilievi visivi, misure in situ, prelievo di campioni d'acqua ed eventualmente di macroalghe), secondo le indicazioni tecniche contenute nelle **Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità** ("Ostreopsis ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino-costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative" – Rapporto ISTISAN n. 14/19 e successivi aggiornamenti).

I risultati delle concentrazioni algali rilevate sono valutati congiuntamente alle **condizioni meteorologiche** osservate e previste (es. vento, pressione atmosferica, temperatura dell'aria), al fine di attribuire alle aree di monitoraggio una **classe di rischio di fioritura Ostreopsis**, secondo la classificazione riportata nel provvedimento regionale annuale (tabelle/scale di rischio).

Il livello di rischio attribuito a un'area **non implica** che l'intera area sia interessata dal fenomeno, ma che il rischio può riguardare i siti che presentano fattori favorevoli alla fioritura, quali a titolo esemplificativo: **acque poco profonde, scarso ricambio idrico, fondali rocciosi/ciottolosi, presenza di macroalghe**.

ARPAL effettua il controllo di *Ostreopsis ovata* anche in ulteriori siti/aree di balneazione non ricompresi nei punti ordinari, qualora durante la stagione emerga la necessità di approfondimenti a tutela della salute pubblica, in coerenza con le competenze di monitoraggio e con le misure di prevenzione dei rischi per la salute previste dalla normativa vigente.

Il monitoraggio svolto da ARPAL costituisce uno strumento di supporto alle Autorità competenti, in particolare ai **Comuni**, che possono adottare misure precauzionali (ivi incluse ordinanze preventive di interdizione alla balneazione) ove necessario. A tal fine, ARPAL, in caso di incremento del livello

di rischio oltre la soglia individuata nel provvedimento regionale annuale (a partire dalla fase di **allerta** e livelli superiori), trasmette tempestiva comunicazione a **Comune, ATS Liguria e Regione Liguria** per gli adempimenti di competenza.

I. ACQUE DI BALNEAZIONE DI NUOVA INDIVIDUAZIONE

1. A seguito di richiesta del Comune a Regione Liguria e ad ARPAL di inserimento nell'elenco regionale delle acque di balneazione di nuove aree non precedentemente oggetto di monitoraggio, è effettuata una valutazione preventiva. Tale valutazione è basata sulle informazioni disponibili (dati ambientali e antropici, pressioni e possibili fonti di contaminazione, caratteristiche del sito e degli apporti) e, qualora la nuova area non derivi da accorpamenti/modifiche di acque di balneazione già individuate e classificate ai sensi del D.Lgs. 116/2008, è integrata da un monitoraggio conoscitivo condotto da ARPAL per almeno una stagione balneare completa, mediante prelievo e analisi di almeno otto (8) campioni, opportunamente distribuiti sull'intero arco della stagione.

Sulla base degli esiti analitici e delle ulteriori informazioni disponibili, ARPAL esprime un parere tecnico di idoneità ai fini dell'inserimento, trasmettendolo a Regione Liguria. La Regione conclude l'istruttoria con la valutazione finale, comunicandone l'esito al Comune richiedente.

J. MONITORAGGIO CONOSCITIVO AREE INTERDETTE PERMANENTEMENTE

1. Qualora un'area già oggetto di divieto permanente di balneazione per il permanere della classificazione di qualità "Scarsa" per il periodo previsto dalla normativa, ARPAL può proporre a Regione Liguria l'avvio di un monitoraggio conoscitivo, finalizzato a supportare la valutazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'area e l'eventuale riammissibilità a monitoraggio ordinario, successivamente all'attuazione di misure idonee a impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

A tal fine, ARPAL individua uno o più punti di campionamento, secondo i criteri definiti al comma 3 dell'art 6 del D.lgs. 116/08, ed effettua un monitoraggio per almeno una stagione balneare completa, mediante prelievo e analisi di almeno otto (8) campioni, opportunamente distribuiti sull'intero arco della stagione.

2.

K. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Al fine di consentire alla struttura regionale competente di organizzare e trasmettere al Ministero della Salute le informazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, nonché di assicurare la completezza della reportistica di fine stagione, ARPAL predispone e trasmette alla Regione, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento, una relazione conclusiva recante:
 - a. modalità di svolgimento del monitoraggio;
 - b. rapporto di dettaglio sul calendario dei controlli e rendicontazione delle attività (sopralluoghi e analisi);
 - c. i risultati del monitoraggio svolto, con focus di dettaglio sulle aree che hanno registrato non conformità nel corso della stagione;
 - d. andamento delle precipitazioni registrate nelle aree di cui al punto precedente;
 - e. l'evidenza di eventuali fenomeni di proliferazione (cianobatteri, macroalghe, fitoplancton marino), ove osservati/monitorati;

ALLEGATO 1

- f. eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio per la stagione balneare successiva (modifica limiti delle aree, spostamento punti di campionamento, ecc.)
 - g. gli esiti dei monitoraggi conoscitivi per l'istituzione di acque di balneazione comprensivi del parere tecnico di idoneità ai fini dell'inserimento nell'elenco delle aree balneabili;
 - h. riferimenti ove possibile delle azioni e misure adottate dai Comuni, dagli Enti gestori del SII (provvedimenti di gestione, interventi, misure di mitigazione/rimozione delle cause, ecc.).
2. Al termine della stagione balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno, i Comuni trasmettono a Regione e ARPAL relazione dettagliata, redatta in collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico, contenente gli elementi necessari ad ARPAL per la relazione di cui al punto 1ed in particolare:
 - a. Contabilizzando il numero di eventi di interdizione e dei giorni di preclusione alla balneazione, finalizzando tali informazioni alla necessità di adottare misure infrastrutturali oltre a quelle gestionali,
 - b. Descrizione dei provvedimenti adottati e le misure attuate per mitigare o risolvere le non conformità.
 3. Le informazioni contenute nelle relazioni di cui sopra possono essere utilizzate ai fini istruttori per la proposta e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, di cui all'art 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 116/2008, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato III del medesimo decreto.
 4. La classificazione delle aree di balneazione è proposta da ARPAL alla Regione per le vie brevi fin dalla metà di ottobre, al fine di consentirne l'approvazione possibilmente entro il 30 novembre di ogni anno e, in ogni caso, tassativamente entro il 31 dicembre dell'anno della stagione balneare.

L. FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI ATS LIGURIA

Il Dipartimento di Prevenzione di ATS Liguria, nelle sue articolazioni territoriali di Igiene e Sanità Pubblica (SC ISP), forniscono supporto sanitario nell'interpretazione dei dati analitici, valutando il rischio per la salute umana in caso di inquinamento.

1. Valutazione del rischio sanitario quando emergono:
 - superamenti dei limiti microbiologici,
 - fioriture algali (es. *Ostreopsis ovata*),
 - sversamenti, contaminazioni o eventi anomali.

le SC ISP possono:

- esprimere un parere igienico-sanitario,
- indicare se sussiste un rischio per i bagnanti,
- suggerire eventuali misure di tutela della salute.

2. Segnalazione di criticità sanitarie

Le SC ISP possono:

- segnalare formalmente a Comune e Regione situazioni di rischio sanitario,
- proporre divieti temporanei di balneazione;
- richiedere controlli straordinari o indagini epidemiologiche.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2026-AC-65

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Massimo NICOLO'		18/02/2026 18:56
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		18/02/2026 11:18
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		17/02/2026 16:01
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Roberta CATAUDELLA		17/02/2026 13:14
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Daniele COLOBRARO		17/02/2026 12:32

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal Segretario Generale